

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1949

(3<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente QUAGLIARIELLO

### INDICE

#### Disegni di leggi:

(Discussione e approvazione)

« Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari » (N. 192) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 6
GIARDINA . . . . .	6
LOVERA . . . . .	6
TONELLO . . . . .	6
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	6

« Modificazioni alle norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione media e di istruzione artistica » (N. 200):

PRESIDENTE . . . . .	7, 9
LAMBERTI, <i>relatore</i> . . . . .	7, 9
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	7, 8, 9
BUONOCORE . . . . .	8, 9
MERLIN Angelina . . . . .	8, 9
LOVERA . . . . .	10

(Discussione)

« Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderna e dell'architettura moderna" in Milano » (N. 226) - « Riorganizzazione dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano) » (N. 227) (Approvati dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 10
TONELLO . . . . .	10

La riunione ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Bontempelli, Buonocore, Caristia, Della Seta, Gelmetti, Giardina, Lamberti, Lazzaro, Lovera, Magrì, Menotti, Merlin Angelina, Pennisi di Floristella, Quagliariello, Russo, Santonastaso, Termini, Tonello, Tosatti e Voccoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, onorevole Perrone Capano.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: « Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari ».** (N. 192) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: « Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari ».

Nella riunione precedente era stato incaricato della relazione su questo disegno di legge il collega Ferrabino, che ha però telegrafato di non poter intervenire a questa riunione. Per questo motivo farò io una brevissima relazione sul disegno di legge stesso, che peraltro verte su di una questione molto semplice.

Da parecchi anni, in deroga alla legge che stabiliva che le nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo delle Università dovessero aver luogo entro il 31 dicembre, questo termine è stato in pratica spostato.

Lo spostamento si è reso e si rende tuttora necessario, per non lasciare vacanti le cattedre da assegnarsi, cattedre attualmente in numero di 53. Ciò è opportuno sia nell'interesse della scuola che nell'interesse degli insegnanti stessi. Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, tende appunto a questo scopo, ma il termine stabilito in esso non è più sufficiente. Se noi dovessimo approvare infatti il termine del primo febbraio, il nostro sarebbe un voto inoperante, perchè praticamente questo termine è inutile, essendo ormai troppo vicino. Io proporrei quindi di modificare la data stabilita, prorogando il termine di cui al primo e al terzo comma, fino al 28 febbraio.

Si impone poi un secondo emendamento quello cioè di aggiungere il seguente articolo: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

GIARDINA. Sentita la relazione dell'onorevole Presidente, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare gli emendamenti proposti.

LOVERA. È questa appunto la conclusione a cui si è giunti nella riunione precedente (che non ha avuto valore deliberante, perchè mancava il numero legale) nella quale si è dovuto peraltro rilevare come sia doloroso il constatare queste continue violazioni delle disposizioni fondamentali. Se si ritiene quindi opportuno concedere questa proroga, si fa altresì appello perchè questo sia l'ultimo anno in cui simili proroghe vengono concesse, per rientrare poi, in futuro, nella normalità. Presento pertanto, per l'approvazione della Commissione, un ordine del giorno in tal senso.

TONELLO. Anch'io mi dichiaro favorevole al disegno di legge, auspicando però che si ritorni presto alla normalità.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di concordare nella relazione e di accettare altresì gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico, trasformato in articolo 1, così modificato:

#### Art. 1.

Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di Università e degli Istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949.

I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti facoltà entro il 28 febbraio 1949.

Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-1949, purchè siano approvate fino al 28 febbraio 1949.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ». Questo articolo prenderà il n. 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Lovera: « La VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica, nella riunione del 18 gennaio 1949, mentre approva la proroga al 28 febbraio dei termini per le nomine e i trasferimenti di insegnanti universitari, afferma la necessità che per l'avvenire le nomine e i trasferimenti dei profes-

sori avvengano entro i termini stabiliti dalle leggi e richiesti per il normale funzionamento degli istituti universitari ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lamberti: « Modificazioni alle norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione media e di istruzione artistica ». (N. 200).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lamberti: « Modificazioni alle norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione media e di istruzione artistica ».

Rendo noto che la Commissione Finanze e tesoro, richiesta del parere, ha comunicato di non aver nulla da obiettare in proposito.

LAMBERTI, *relatore*. Ciò che è essenziale ad illustrare questo disegno di legge è già espresso nella piccola relazione che lo accompagna. In sostanza io posso aggiungere ancora che questo disegno di legge si propone di venire incontro ad una petizione presentata alla nostra Commissione ed approvata in linea di massima: mancava solo che fosse concretata in un disegno di legge. Attualmente le norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione media e di istruzione artistica sono ispirate al criterio di non turbare il normale andamento della vita scolastica. Mentre gli altri dipendenti dello Stato vanno in pensione all'atto del compimento del 65° anno di età, il personale direttivo ed insegnante della scuola va a riposo all'inizio dell'anno scolastico in cui compie la suddetta età.

La legge fondamentale che regola questo collocamento a riposo risale al 24 aprile del 1935, legge cui sono state apportate modificazioni non sostanziali circa il cambiamento di data dell'inizio dell'anno scolastico, che di

volta in volta ha avuto luogo il 16 ottobre, il 16 settembre, o il 1° ottobre: il concetto è però rimasto sempre invariato. Senonchè si nota oggi una singolare incongruenza tra le norme che regolano questo collocamento a riposo nel campo delle scuole medie ed artistiche e quelle nel campo dell'istruzione universitaria. I professori universitari vanno a riposo dopo il compimento del 70° anno di età, al termine però dell'anno scolastico in cui abbiano compiuto questa età. Viceversa nella scuola media la norma è che si debba andare a riposo il 1° ottobre dell'anno solare in cui si compie il 65° anno di età. Conseguenza pratica di questo stato di cose è che vi sono dei presidi e degli insegnanti che vanno a riposo prima del compimento del 65° anno di età. Coloro che sono nati nei mesi di ottobre, novembre, dicembre sono collocati a riposo anticipatamente.

Scopo appunto del disegno di legge è di armonizzare la legislazione tra i due tipi di scuola e, al tempo stesso, di togliere questa incongruenza, per cui gli insegnanti di scuola media sono costretti ad andare a riposo prima del compimento dell'età prescritta. Si è pensato che la formula più opportuna per esprimere questo concetto sia quella dell'articolo unico proposto, che suona così:

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, sono sostituiti dal seguente:

« I presidi, direttori ed insegnanti degli Istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado e degli Istituti di istruzione artistica sono collocati a riposo dal 1° ottobre successivo al compimento del 65° anno di età ».

Posso aggiungere un'altra considerazione.

Negli ultimi anni si è creduto opportuno, con provvedimenti presi di volta in volta, di prorogare effettivamente la data del collocamento a riposo dal 65° al 70° anno di età. Io ho assunto informazioni in proposito e so che l'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione avrebbe intenzione anche quest'anno di presentare un disegno di legge in proposito.

Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario di darci qualche chiarimento.

Comunque è sempre possibile predisporre un provvedimento in questo senso. Nel disegno di legge da noi presentato si parla del 65° anno di età, perchè in effetti la legge ha sempre considerato questo termine, ma nulla vieta che esso si possa prorogare al 70° anno.

BUONOCORE. Io non sono contrario alla modificazione proposta dal collega Lamberti, però bisognerebbe anzitutto conoscere l'opinione del Ministro del tesoro — che credo sia interessato in una questione come questa — e anche il parere del Sottosegretario per la pubblica istruzione. Senza questi due pareri evidentemente la legge che noi vogliamo proporre potrebbe non avere quel risultato cui il collega Lamberti ha mirato.

Circa poi la formulazione, io penso sia opportuno — se il collega Lamberti consente — modificarla nel senso che si debba anzitutto dire che gli insegnanti di ogni ordine e grado sono collocati a riposo al termine del 65° anno di età, aggiungendo poi quella stessa formula che esiste nella legge universitaria, e cioè che se il compimento del 65° anno coincide con l'apertura dell'anno scolastico — si potrebbe dire per esempio con ottobre — gli insegnanti restano in servizio per tutto l'anno scolastico fino al giugno successivo. Credo che questo sia il concetto del collega Lamberti. Io mi permetto di suggerirgli questa modificazione di forma, salva poi l'opinione dei due Ministri competenti.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei prospettare l'opportunità di una modifica che sarebbe bene la Commissione conosca, per discuterla quindi nel complesso del disegno di legge.

Il Governo non avrebbe da muovere osservazioni intorno a questo provvedimento, a condizione però che la sua entrata in vigore avesse luogo dal prossimo anno e non da quello attualmente in corso.

È infatti in esame presso la 6ª Commissione della Camera un altro disegno di legge di iniziativa governativa inteso al mantenimento in servizio per gli anni 1947-48 e 1948-49 del personale insegnante e direttivo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il quale sia stato raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo. In

base a questo disegno di legge — che è inteso anche a regolare e convalidare legislativamente la situazione passata degli ultimi due anni — si consente per l'appunto a questo personale insegnante di rimanere in servizio, purchè non abbia compiuto il 70° anno di età nell'anno solare 1948.

Nelle more dell'applicazione, anche per quest'anno come nei precedenti, si è già fatto luogo all'applicazione di questo criterio, che è poi quello del decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, che riferisce cioè il limite di età all'anno solare anzichè a quello scolastico. Il criterio, applicato una volta *ex nunc*, specialmente se il relativo provvedimento fosse varato prima dell'altro concernente la proroga, non potrebbe non inserirsi in quell'ultimo provvedimento provocando delle complicazioni. Propongo pertanto che nel disegno di legge in esame venga inserito un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « La presente legge avrà effetto dall'anno scolastico 1949-50 ».

MERLIN ANGELINA. Mentre mi compiaccio di questo provvedimento con cui il Ministro è venuto incontro alle necessità della scuola, lasciando cioè al loro posto questi insegnanti fino al 70° anno di età, debbo però sottoporre all'attenzione della Commissione se non sia il caso — non dico per gli insegnanti, ma per certi dirigenti di alcune scuole che hanno uno speciale carattere, come, per esempio le scuole professionali per la donna, industriali, ecc. — se non sia il caso di applicare anche a questi presidi le stesse disposizioni in vigore per gli insegnanti universitari. Questi presidi, infatti, hanno un compito molto diverso dai presidi delle altre scuole, come il liceo, il ginnasio, ecc., poichè dirigono scuole che hanno un carattere pratico, scientifico, scuole che oggi esistono perchè sono state quasi una loro creazione personale.

Togliere quindi da queste scuole degli insegnanti i quali, in qualche modo, sono stati dei veri creatori, mi pare che sia un danno per la scuola, specialmente poi in questi momenti, nei quali essa ha bisogno proprio di essere rinsanguata in modo da ritrovare la sua strada.

Per questi motivi presenterò un emendamento all'articolo unico che consideri questi casi particolari.

Debbo ricordare ancora che forse c'è più bisogno di queste scuole che di molte altre, perchè esse creano in qualche modo i tecnici. Se l'onorevole Sottosegretario ritiene di poter accogliere questa mia proposta, io potrei anche fornirgli le indicazioni necessarie e fare i nomi di qualcuna di queste scuole che è passata sotto la mia diretta conoscenza.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Pregherei la senatrice Merlin di astenersi dal presentare un emendamento in tal senso, poichè in sostanza si verrebbe a spostare la piattaforma della legge e sarei costretto a consultare prima l'onorevole Ministro. Se la senatrice Merlin fa però questa proposta a titolo di raccomandazione, come tale l'accetto.

MERLIN ANGELINA. Aderisco alle parole dell'onorevole Sottosegretario di Stato e pertanto trasformo il mio emendamento in una viva raccomandazione.

LAMBERTI, *relatore*. In relazione alla proposta di emendamento fatta dal collega Buonocore, mi permetto di dissentire alquanto.

È opportuno che la norma rimanga così come è, perchè mentre nelle Università l'anno scolastico si inizia in date talvolta diverse per via di quella autonomia funzionale che le Università hanno, nella scuola media invece si segue la norma che il primo ottobre sia l'inizio dell'anno scolastico.

D'altra parte non dobbiamo dimenticare che prima dell'inizio dell'anno scolastico le commissioni nominate presso i provveditorati debbono affrontare l'immane compito — speriamo che diventi meno immane dopo i concorsi — di coprire molte cattedre con supplenti ed incaricati. Se fosse accettato l'emendamento proposto dal senatore Buonocore, sarebbe impossibile a queste commissioni avere un quadro esatto delle cattedre vacanti e provvedere alle supplenze. Invece con la formula da me proposta, le commissioni avrebbero tempestivamente tutti gli elementi necessari.

PRESIDENTE. Domando all'on. Buonocore se insiste nella sua proposta di emendamento.

BUONOCORE. Insisto, e presenterò, anzi, subito un emendamento in termini precisi.

PRESIDENTE. Per conto mio mi associo a quello che ha detto il senatore Lambert.

LAMBERTI, *relatore*. Per quel che si riferisce alla proposta del Governo, mi dichiaro d'accordo, poichè io stesso mi preoccupavo di armonizzare questa norma transitoria.

Dichiaro pertanto di accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. C'è una proposta di emendamento dell'onorevole Buonocore, che suona così: « I capi degli istituti e gli insegnanti dell'ordine medio sono collocati in quiescenza al termine del 65° anno di età.

« Coloro che compiono il 65° anno di età durante l'anno scolastico conservano l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo ».

Domando su questo emendamento il parere dell'onorevole relatore.

LAMBERTI, *relatore*. Ho già esposto il mio pensiero riguardo a questo emendamento, ma debbo rilevare però che la formula, così come è stata letta adesso, risulta alquanto attenuata rispetto a quella prospettata prima. Infatti nella formula attuale non si parla di inizio effettivo dell'anno scolastico, ma si dice: « quelli che compiono il 65° anno di età dopo l'inizio dell'anno scolastico ecc »; si parla cioè di inizio di diritto, il 1° ottobre, e si può ritenere che la formula così come è stata presentata adesso coincida con la mia. Però a me sembra che la mia sia più semplice.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per conto mio sarei favorevole alla formula del senatore Lambert. Comunque mi rimetto alla decisione della Commissione.

LOVERA. Preferisco la formula del senatore Lambert perchè fissa un termine preciso e non dà luogo ad equivoci di interpretazione o comunque ad incertezze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Buonocore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do lettura del testo dell'articolo unico del disegno di legge, che, se sarà approvato l'emendamento aggiuntivo, diverrà l'articolo 1:

*Articolo unico*

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, sono sostituiti dal seguente:

« I presidi, direttori ed insegnanti degli Istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado e degli Istituti di istruzione artistica sono collocati a riposo dal 1° ottobre successivo al compimento del 65° anno di età ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento aggiuntivo, che se approvato diverrà articolo 2, è così formulato: « La presente legge avrà effetto dall'anno scolastico 1949-50 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi

(*È approvato*).

**Discussione dei disegni di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano ».** (N. 226); « Riorganizzazione dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano) ». (N. 227). (*Approvati dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno due disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati e trasmessi al Senato:

« Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo „Esposizione triennale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano»; « Riorganizzazione dell'Ente autonomo „Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano) ».

Questi disegni di legge sono pervenuti al Senato due o tre giorni fa e, dal momento che

non mi sembrano provvedimenti con carattere di urgenza, riterrei che per meglio discuterli e approvarli, o respingerli se del caso, si dia modo di redigere una relazione e di esaminarli più attentamente. Propongo pertanto di rinviarli senz'altro alla prossima seduta.

TONELLO. Aderisco alla proposta del Presidente di rinviare la discussione di questi due provvedimenti. Quando si tratta infatti di progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati e demandati, come in questo caso, alla competente Commissione del Senato per il loro esame e la loro approvazione o rigetto, dovrebbero essere presentate anche le relative relazioni fatte dalla Commissione della Camera dei deputati. In questo modo si eviterebbe di ripetere cose già dette e si potrebbe avere una cognizione più estesa su ciascun progetto sottoposto al nostro esame. Prego quindi i colleghi di aderire al rinvio della discussione, per poter vedere anche per quali ragioni e con quali criteri siano stati redatti questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Se tutti gli altri colleghi sono d'accordo sulla proposta di rinvio, pregherei il senatore Russo di redigere una relazione su questi provvedimenti, rinviandone la discussione alla prossima seduta per aver modo anche di esaminare contemporaneamente la relazione della Camera dei deputati, che non ci è ancora pervenuta.

TONELLO. Sull'ordine dei lavori della Commissione vorrei fare una raccomandazione. Quando, a Senato chiuso, si tengono le adunanze delle Commissioni, bisognerebbe che fosse approntata una quantità maggiore di materiale, in modo da tenere non una, ma più sedute, anche nei giorni seguenti. Dico questo per la scarsa possibilità che hanno i colleghi che risiedono lontano da Roma di intervenire alle riunioni.

PRESIDENTE. La convocazione della Commissione, dato che dobbiamo attendere per esaminare la relazione della Camera dei deputati sui due provvedimenti rinviati, giusta il desiderio del senatore Tonello, e dato che il senatore Russo dovrà redigere una sua relazione su questi provvedimenti, non si avrà prima della ripresa dei lavori parlamentari.

La riunione termina alle ore 12.